



# L'INTERFORM

## **Condizioni Generali di Vendita**

### **1. Applicabilità**

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "**CGV**") si applicano a tutte le vendite effettuate da L'INTERFORM S.r.l. - società costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale sita in Milano (20122), Italia, Viale Angelo Filippetti no. 28/A, registrata presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale 09 804 030 154, partita I.V.A. numero IT 1003 120 0156 e registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con domanda 0122282/17 del 30/10/2017 e numero di registro 150 (di seguito "**L'INTERFORM**" o la "**Società**") - intermediario commerciale di materie prime casearie e di altri prodotti di base (di seguito i "**Prodotti**").
- 1.2. Le presenti CGV si applicano in relazione a ogni e qualsiasi ordine inviato da un cliente con lo scopo di acquistare i Prodotti dalla Società. La Società si riserva il diritto di effettuare modifiche o integrazioni alle presenti CGV in qualsiasi momento. Le CGV modificate saranno applicabili agli Ordini inviati in data successiva alla modifica.
- 1.3. Eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente non saranno applicabili a meno che le stesse non siano espressamente accettate in forma scritta dalla Società.

### **2. Ordine**

- 2.1. L'acquisto di Prodotti si effettua tramite ordine (di seguito l'"**Ordine**") inviato dall'Acquirente (di seguito "**Acquirente**") alla Società. La Società e l'Acquirente sono di seguito definiti collettivamente "**Parti**" e individualmente "**Parte**".
- 2.2. Ciascun Ordine deve contenere, tra le altre cose: (a) numero dell'Ordine; (b) tipologia e qualità dei Prodotti; (c) volume; (d) origine; (e) codice fiscale del produttore; (f) luogo della consegna ("**Luogo di Consegna**"); (g) termini di consegna ("**Termine di Consegna**"); (h) prezzo; (i) termini e modalità di pagamento; (j) ragione sociale dell'Acquirente e informazioni commerciali pertinenti; e (k) qualunque altra informazione necessaria ai fini dell'acquisto dei Prodotti.
- 2.3. Prima dell'invio di ciascun Ordine, durante la negoziazione dei termini e delle condizioni dello stesso, la Società farà riferimento all'URL della pagina web ([www.linterform.it](http://www.linterform.it)) dove le presenti CGV sono pubblicate e pertanto le CGV si intenderanno conosciute ed accettate dall'Acquirente.
- 2.4. L'Acquirente non ha diritto di revocare, cancellare o modificare l'Ordine inviato fatto salvo il caso in cui la Società sia inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni.
- 2.5. Alla luce di quanto previsto al precedente paragrafo 2.4, fatto salvo il caso in cui in cui la revoca, la cancellazione o l'eventuale modifica dell'Ordine siano dovuta ad un inadempimento della Società, l'Acquirente rimane comunque obbligato al pagamento dell'intero corrispettivo dovuto per i Prodotti ordinati.

### **3. Conclusione del Contratto**

- 3.1. Ciascun Ordine diventa vincolante per le Parti al momento dell'accettazione espressa per iscritto da parte della Società (di seguito la "**Conferma Scritta**"), anche con mezzi telematici (per esempio la posta elettronica).
- 3.2. In particolare, la conclusione del contratto si considera perfezionata al momento della ricezione da parte dell'Acquirente della Conferma Scritta inviata dalla Società.
- 3.3. Ciascun Ordine, unitamente alla Conferma Scritta e alle presenti CGV costituisce il contratto vincolante in vigore tra le Parti (di seguito il "**Contratto**").

### **4. Corrispettivo e modalità di pagamento**

- 4.1. Il corrispettivo che l'Acquirente sarà tenuto a versare alla Società per l'acquisto dei Prodotti è indicato nella Conferma Scritta del rispettivo Ordine.
- 4.2. Ciascuna fattura deve contenere numero e data dell'Ordine, l'indicazione dei Prodotti venduti e consegnati e del loro prezzo individuale.
- 4.3. Il pagamento del corrispettivo indicato in ogni fattura deve essere effettuato entro quindici (15) giorni dalla data della fattura.
- 4.4. L'Acquirente è tenuto a versare gli interessi di mora, al tasso indicato nel Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231 ed in linea con la Direttiva 2000/35/EC dell'Unione Europea, da calcolarsi sulla base del valore dell'Ordine rilevante, per ogni giorno di ritardo nel pagamento del corrispettivo, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Società.
- 4.5. Il pagamento deve essere effettuato nelle forme e nelle modalità concordate tra le Parti e indicate nella Conferma Scritta. Il pagamento attraverso lettere di credito ed altri strumenti finanziari è considerato conforme a quanto stabilito nelle CGV, ma non costituisce novazione del Contratto.
- 4.6. La Società ha la facoltà di compensare le somme dovute dall'Acquirente con qualsiasi importo dovuto dall'Acquirente alla Società.



# L'INTERFORM

## 5. Consegna

- 5.1. Le condizioni e i termini di consegna e di trasporto applicabili al Contratto sono individuati ed interpretati in conformità con gli Incoterms 2010. Le modalità di consegna devono essere indicate nell'Ordine. Independentemente da quanto disposto dagli Incoterms 2010, il trasferimento del rischio dalla Società all'Acquirente avviene al momento della consegna dei Prodotti al vettore indicato dall'Ordine.
- 5.2. Il Termine di Consegna stabilito nell'Ordine è considerato come indicativo e non vincolante per la Società. La Società porrà in essere il proprio miglior sforzo commerciale al fine di informare tempestivamente l'Acquirente qualora sussistano circostanze effettive o potenziali che possano far presumere che il Termine di Consegna non sarà rispettato.
- 5.3. La Società ha facoltà di modificare o variare in qualsiasi momento – senza incorrere in nessuna responsabilità – le specifiche, i processi produttivi, le confezioni o le etichette dei Prodotti senza dover preventivamente informare l'Acquirente.
- 5.4. La Società ha facoltà di effettuare consegne parziali – in termini di quantità – senza che ciò implichi un aggravio di costi per l'Acquirente.
- 5.5. Ogni consegna dei Prodotti dovrà essere accompagnata da una nota che indica il numero e la data dell'ordine, la tipologia e la quantità dei beni (con i relativi codici Prodotti, ove applicabili) e le relative istruzioni particolari per la conservazione (ove presenti).
- 5.6. Ogni Prodotto consegnato dalla Società all'Acquirente rimane di esclusiva proprietà della Società – anche a seguito di eventuali lavorazioni o trattamenti – sino all'integrale pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, indicato nell'Ordine o nella Conferma Scritta. A tal fine, l'Acquirente è tenuto a (a) tenere separati i Prodotti il cui pagamento non è stato completamente effettuato dagli altri beni nei locali dell'Acquirente e (b) indicare espressamente che i Prodotti sono di proprietà della Società. Inoltre, tali Prodotti non potranno in nessun caso essere (i) venduti e/o consegnati a terzi, anche nell'ambito della propria attività economica ordinaria, né (ii) concessi in pegno in favore di terzi.
- 5.7. Qualora il Contratto venga risolto da parte della Società o dell'Acquirente e non sia ancora intervenuto il saldo di alcuni Prodotti, l'Acquirente si impegna a mettere immediatamente a disposizione della Società Prodotti di qualità e quantità equivalente.
- 5.8. L'Acquirente non può effettuare la compensazione di crediti vantati nei confronti della Società.

## 6. Controllo della conformità dei Prodotti

- 6.1. Alla consegna dei Prodotti, l'Acquirente si impegna a verificare appena possibile che la qualità e la quantità dei Prodotti forniti siano conformi rispetto a quanto descritto nell'Ordine. L'Acquirente è tenuto a indicare tutti i possibili vizi dei beni rispetto a quanto riportato nell'Ordine o nella Conferma Scritta entro 6 ore per i prodotti liquidi ed entro 24 ore per tutti gli altri prodotti dall'effettiva consegna dei Prodotti presso il Luogo di Consegna. Qualora sia debitamente provato che i Prodotti sono viziati, l'Acquirente avrà diritto, a esclusiva discrezione della Società (i) alla risoluzione del Contratto o (ii) ad una riduzione del prezzo.

## 7. Responsabilità

- 7.1. La Società non è in alcun modo responsabile per l'utilizzo dei beni fatto dall'Acquirente, dai suoi clienti e dai consumatori finali.
- 7.2. Per i fini di cui al precedente paragrafo 7.1, l'Acquirente si impegna a tenere la Società indenne e manlevata da rivendicazioni, perdite o danni, ivi inclusi danni punitivi, perdite di profitto e spese legali nei limiti della ragionevolezza, incluse quelle conseguenti a cause intentate da clienti dell'Acquirente e/o consumatori finali causate o collegate all'utilizzo dei Prodotti (incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, infermità, malattia o morte del consumatore causata dai Prodotti).
- 7.3. I Prodotti dovranno essere esclusivamente conformi ai requisiti vigenti nell'Unione Europea. Alla luce di ciò, la Società non potrà essere considerata responsabile in relazione alla mancata conformità dei Prodotti rispetto ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti amministrativi vigenti in qualsiasi luogo di consegna all'esterno dell'Unione Europea e non assume alcun rischio o responsabilità in tal senso.
- 7.4. L'Acquirente si impegna ad operare in conformità con quanto stabilito da leggi e da regolamenti amministrativi in materia di importazione dei Prodotti nel Paese di distribuzione, e i conseguenti processi di lavorazione, commercializzazione, distribuzione, rivendita e/o utilizzo vigenti nel medesimo Paese.
- 7.5. La Società si impegna a consegnare all'Acquirente esclusivamente la documentazione e le informazioni relative al luogo d'origine ed ai processi di mungitura/produttivi dei Prodotti, anche in ossequio alla normativa vigente in materia di tracciabilità.
- 7.6. La Società si impegna a cooperare con l'Acquirente al fine di procurare – a spese di quest'ultimo – qualsiasi documentazione od informazione che potrebbe rivelarsi necessaria per l'Acquirente ai sensi della normativa vigente nel luogo di vendita o di distribuzione.
- 7.7. L'Acquirente terrà la Società pienamente manlevata da qualsiasi Danno – inclusi quelli diretti ed indiretti, perdite consequenziali e perdite di profitto – patito dalla Società, derivante dall'inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge in capo all'Acquirente e di condotte attive od omissive poste in essere dai suoi



# L'INTERFORM

amministratori, dipendenti, rappresentanti, società affiliate o società terze, impiegate dall'Acquirente nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto.

- 7.8. A fini del presente articolo, per **"Danno"** si intende ogni esborso, costo, spesa (incluse quelle legali nei limiti della ragionevolezza), debito, perdita, danno, perdita di valore, obbligazione, onere, imposta, sanzione, multa, passività, passività potenziale, svalutazione o perdita di *asset* societari, rateo passivo, risconto attivo o altro effetto dannoso per la Società.
- 7.9. Qualsiasi limitazione di responsabilità della Società prevista nel presente Contratto, non si applica nei casi di dolo o colpa grave della Società o in qualsiasi altro caso in cui tale limitazione di responsabilità sia esclusa da norme di legge imperative.
- 7.10. Qualora la Società trasmetta all'Acquirente – con qualsiasi mezzo, incluso via mail – una comunicazione di cui l'Acquirente non sia il destinatario designato, l'Acquirente prende sin d'ora atto che qualsiasi utilizzo o distribuzione di tale comunicazione è strettamente vietato. Nel caso in cui si verificasse l'evenienza sopra descritta, l'Acquirente si impegna a contattate immediatamente la Società e ad eliminare prontamente tali comunicazioni da tutti i propri sistemi. La Società non è responsabile per azioni, rivendicazioni o danni causati dalla suddetta erronea trasmissione di documenti, avvenuta attraverso sia mezzi telematici che fisici.

## 8. Recesso e risoluzione del contratto

- 8.1. La Società ha il diritto di recedere liberamente (senza incorrere in ulteriori pagamenti o penali) dal Contratto fino al momento in cui i Prodotti sono spediti per la consegna.
- 8.2. Il Contratto può essere risolto di diritto, previa notifica scritta da parte della Società in cui la stessa comunica che intende avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui:
- (1) La condotta dell'Acquirente non sia conforme, in tutto o in parte, a quanto stabilito negli Articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 12 delle presenti CGV;
  - (2) L'Acquirente si veda revocate o non possieda le licenze e i permessi necessari per dare esecuzione al presente Contratto o agli obblighi derivanti dallo stesso;
  - (3) L'Acquirente diventi insolvente *de facto*;
  - (4) L'esecuzione del Contratto sia contraria a leggi e regolamenti emanati da governi o autorità che hanno giurisdizione sull'operato delle Parti e che quindi ne influenzano l'attività,
- è fatto salvo qualsiasi ulteriore rimedio che la Società possa vantare ai sensi di legge o del presente Contratto.
- 8.3. Nel caso in cui l'Acquirente sia inadempiente a quanto stabilito nel presente Articolo, ai fini del calcolo di danni e perdite prevedibili sono inclusi (i) tutti i danni, le perdite e i costi sostenuti dalla Società, (ii) i costi di magazzinaggio, (iii) i costi di conservazione in barili, (iv) i costi di trasporto e (v) eventuali perdite causate dal deterioramento della qualità dei Prodotti.

## 9. Forza Maggiore

- 9.1. Le Parti non saranno responsabili nei confronti dell'altra per inadempimento o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute a cause al di fuori della loro sfera di controllo, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo controversie sindacali e scioperi che coinvolgono i settori d'attività, serrate, guerre, atti di terrorismo, sommosse o calamità (ognuno di questi **"Forza Maggiore"**). Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore, la Parte impossibilitata all'adempimento o il cui adempimento è ritardato comunicherà tempestivamente all'altra Parte l'evento di Forza Maggiore e farà del proprio meglio per tornare ad eseguire il Contratto. La sospensione dell'esecuzione dovuta alle cause di cui sopra è tollerata per la durata dell'evento di Forza Maggiore ma in ogni caso non oltre sessanta (60) giorni; alla scadenza di tale periodo, la Parte non soggetta all'evento di Forza Maggiore, avrà diritto di risolvere il presente Contratto.

## 10. Cessione

- 10.1. L'Acquirente non potrà cedere o trasferire il presente Contratto o i suoi diritti e obblighi, per effetto di legge o altrimenti, senza il preventivo consenso scritto de L'INTERFORM. Qualsiasi tentativo di trasferimento in violazione di questo paragrafo sarà considerato nullo e non avrà vigore o effetto. Fatto salvo quanto precede, il presente Contratto disciplinerà i rapporti di diritto tra i successori/aventi causa di ciascuna Parte.
- 10.2. L'Acquirente non ha la facoltà di subappaltare, delegare o cedere in sublicenza le sue obbligazioni contrattuali a terzi senza il previo consenso scritto della Società.

## 11. Miscellanea

- 11.1. La Società e l'Acquirente sono soggetti indipendenti, e nulla nella relazione creata tra gli stessi ai sensi del presente Contratto, va interpretato come costituzione di un contratto di agenzia, di una collaborazione imprenditoriale o di una *joint venture* tra le Parti. Queste inoltre non hanno né potranno dichiarare a terzi di avere, alcun potere o autorità di vincolare giuridicamente l'altra Parte o di assumere alcun obbligo per coto dell'altra Parte.
- 11.2. La tolleranza nei confronti della condotta inadempiente di una delle Parti, anche qualora sia reiterata, non dovrà essere intesa in alcun modo quale accettazione di modifica implicita e unilaterale del Contratto né quale rinuncia da parte della Parte non inadempiente a far valere i propri diritti contrattuali.



# L'INTERFORM

- 11.3. L'Acquirente garantisce – e sarà responsabile nei confronti della Società in caso di inadempimento – che i medesimi obblighi saranno adempiuti dai suoi dipendenti, dalle sue società affiliate e da ogni altro soggetto terzo nominato dall'Acquirente per l'adempimento del presente Contratto.
- 11.4. Qualora una o più disposizioni delle presenti CGV siano ritenute nulle o inefficaci, ciò non comporterà la nullità o l'inefficacia delle restanti disposizioni che rimarranno in pieno vigore ed effetto.

## **12. Riservatezza**

- 12.1. L'Acquirente si impegna a mantenere strettamente riservati tutti i dati, i prezzi o qualsiasi altra informazione o documentazione ricevuta in relazione ai suoi Ordini, o più in generale a qualsiasi Contratto.
- 12.2. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi senza il previo consenso scritto della Società.
- 12.3. L'Acquirente si fa garante dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi amministratori e dipendenti che hanno la necessità di conoscere tali informazioni per l'adempimento degli obblighi del Contratto.

## **13. Legge Applicabile**

- 13.1. Le presenti CGV e qualsiasi Contratto saranno disciplinati esclusivamente dalla Legge italiana con esclusione dell'applicazione al Contratto della Convenzione di Vienna per la Vendita Internazionale di Beni Mobili. Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione a queste condizioni generali ricadranno esclusivamente sotto la giurisdizione dei tribunali italiani.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1341 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di aver letto e di accettare espressamente gli articoli 1.2, 1.3, 2.3, 2.5, 3.1, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9, e 13. delle presenti Condizioni Generali di Vendita.